



CITTÀ DI MIGNANO MONTE LUNGO

PROVINCIA DI CASERTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORIGINALE

Registro Generale n. 18

ORDINANZA SINDACALE

N. 18 DEL 08-07-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Divieto di utilizzo dell'acqua potabile per fini diversi da quelli domestici, igienici e commerciali.

L'anno duemilaventiquattro addì otto del mese di luglio, il Sindaco **Andrea De Luca**

ORDINA

- Vista la nota n. 93457 del 4/7/2024 con la quale la Prefettura di Caserta invita i Comuni della Provincia ad adottare ogni utile iniziativa al fine di sensibilizzare la popolazione al corretto uso del patrimonio idrico;
- Richiamata la propria ordinanza n. 13/2023, con la quale era stato disposto, per l'estate 2023, il divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per annaffiatura orti e giardini e riempimento di piscine ed altri usi non consentiti.
- Ritenuto di dover reiterare tale divieto anche per la corrente estate al fine di impedire abusi di qualsiasi genere che possano impedire la normale erogazione dell'acqua potabile in modo prioritario ed esclusivo per gli usi potabili e domestici della popolazione;
- Visto l'art.2 della Legge n°36 del 05/01/1994 e s.m.i., che prevede che l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale e sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente ed a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extradomestico (annaffiatura di giardini ed orti, lavaggi piazzali ed auto, riempimento piscine ed altri usi);
- Visto l'art.50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a tutti i cittadini che utilizzano l'acqua potabile del pubblico acquedotto di far uso di tale risorsa esclusivamente per fini domestici, igienici e commerciali, assolutamente necessari ed

indispensabili, **con espresso divieto di utilizzo per annaffiatura orti e giardini e riempimento di piscine ed altri usi non consentiti.**

I contravventori saranno sanzionati a norma di legge con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 25.00 ad euro 500.00, ai sensi della Legge 689/1981 e s.m.i.**

E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare. Il presente provvedimento è reso noto mediante affissione all'albo pretorio del Comune, nonché affissione di avvisi e manifesti.

Dispone

- che la presente ordinanza venga:
 - pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - pubblicata sul Sito Ufficiale del Comune di Mignano Monte Lungo

- che per quanto di competenza, venga trasmessa:
 - alla Prefettura di Caserta;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Mignano Monte Lungo;
 - all' ASL Caserta - Dipartimento di Prevenzione (UOPC) - Servizio Igiene e Sanità di Mignano M.L.;
 - alla Polizia Municipale.

Informa

che avverso la presente ordinanza, eventuali soggetti interessati o controinteressati, potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
Andrea De Luca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 08-07-2024, al n. 498.

Mignano Montelungo, 08-07-2024

II